

Commercialisti Associati

Beltrami – Pellegrini – Cimarolli – Veronesi – Zorzi - Basile

25124 Brescia
5, Via Aldo Moro
Tel. 030 2208600
Fax. 030 2208534
Studiobrescia@commass.net

38100 Trento
5, Via S. Vigilio
Tel. 0461 236195
Fax. 0461 234917
Studiotrento@commass.net

38080 Darzo
1, Zona Artigianale
Tel. 0465 685241
Fax. 0465 685470
Studiosarzo@commass.net

20144 Milano
11, Corso Vercelli
Tel. 02 4694545
Fax. 02 48009919
Studiomilano@commass.net

SPAZIO AZIENDE “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti del mese.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 01 del mese di gennaio 2007.

SPAZIO AZIENDE – Gennaio 2007

LE ULTIME NOVITÀ

Le novità della Legge Finanziaria 2007

Legge n. 296 del
27 dicembre 2006
(S.O. n. 244 alla
G.U. n. 299 del
27 dicembre 2006)

È stata approvata la Legge Finanziaria per l'anno 2007. Queste, in estrema sintesi, le novità di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta:

- **IRPEF:** rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote di tassazione. Cambiamento anche delle modalità di determinazione dell'imposta con eliminazione delle deduzioni d'imposta e introduzione di apposite detrazioni;
- **addizionale comunale IRPEF:** sblocco degli aumenti e introduzione di un nuovo sistema di versamento in acconto e a saldo;
- **riforma della previdenza complementare:** entro il 30 giugno 2007, ovvero entro 6 mesi dall'assunzione, i lavoratori dipendenti devono scegliere la destinazione del TFR maturando a decorrere dal 1° gennaio 2007. Nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna scelta il datore di lavoro verserà quanto dovuto al fondo di previdenza complementare di categoria ovvero, se non presente, all'INPS. Se il lavoratore invece opta per il mantenimento del TFR in azienda, il datore di lavoro, nel caso in cui occupi più di 49 addetti, verserà il TFR maturando ad un apposito fondo gestito dall'INPS;
- **apprendisti:** sostituzione della marca apprendisti con un'aliquota contributiva, a carico dei datori di lavoro, pari al 10%. Per le aziende fino a 9 dipendenti è prevista una contribuzione pari all'1,5% per il primo anno e al 3% per il secondo anno. Dal terzo anno scatta anche per tali aziende la contribuzione del 10%;
- **nuovi termini per il collocamento:** dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazione a progetto, di socio lavoratore, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, vanno effettuate entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto.

COMMENTI

DAL 1° GENNAIO 2007 LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 (**Legge n. 296 del 27 dicembre 2006**) spicca l'anticipo di un anno del decollo della riforma della previdenza complementare, inizialmente fissato al 1° gennaio 2008.

LE REGOLE PER IL CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nei commi 755 e seguenti, ha mantenuto la struttura generale della riforma già delineata dal D.Lgs n. 252 del 5 dicembre 2005.

Tale disposizione disciplinava, tra le altre cose, il conferimento automatico del TFR ai fondi di previdenza complementare (meccanismo del **silenzio-assenso**) con la previsione di un periodo di 6 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, entro cui i lavoratori del settore privato dovevano decidere se:

- trasferire il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari;
- mantenere il TFR maturando in azienda.

Come anticipato viene modificato il momento di entrata a regime della riforma previdenziale (ora **1° gennaio 2007**), mentre invece rimane inalterato il meccanismo e le regole di conferimento.

Ne consegue che, alla luce dell'anticipo al 1° gennaio 2007 dell'entrata a regime della riforma previdenziale, le modalità e i relativi tempi risultano i seguenti:

- **modalità esplicite:** entro 6 mesi dal 1° gennaio 2007 (quindi entro il 30 giugno 2007) ovvero dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata;
- **modalità tacite:** nel caso in cui il lavoratore nel citato semestre non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi previsti (quindi dal 1° luglio 2007 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre in caso di assunzione successiva al 1° gennaio 2007):
 - il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche previste dai CCNL, il TFR maturando è trasferito a quella alla quale l'azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori, salvo diverso accordo aziendale;
 - in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Viene inoltre inserita un'importante distinzione tra i datori di lavoro che occupano:

- almeno 50 addetti e
- meno di 50 addetti.

I datori di lavoro con **almeno 50 addetti** sono tenuti a trasferire presso l'apposito Fondo TFR gestito dall'INPS, il 100 per cento del TFR maturando dal 1° gennaio 2007 e non destinato alla previdenza complementare. Tale fondo raccoglie quindi i TFR dei lavoratori dipendenti da imprese con almeno 50 addetti che abbiano esplicitamente optato per il mantenimento del trattamento di fine rapporto in azienda. Per quanto attiene le modalità di versamento è necessario attendere un apposito decreto ministeriale da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della

Legge Finanziaria 2007 (quindi entro il mese di gennaio 2007).

Per quanto riguarda invece i datori di lavoro con **meno di 50 addetti** non si applica tale previsione. Nel caso dunque di opzione del lavoratore per il mantenimento del TFR in azienda, questa tipologia di datori non sarà tenuta a nessun trasferimento all'INPS.

L'effettiva **liquidazione** del TFR, ovvero delle sue anticipazioni, avviene attraverso un'unica domanda presentata al datore di lavoro.

Le somme sono erogate dal:

- Fondo TFR gestito dall'INPS, per la quota di sua competenza;
- datore di lavoro, per la restante parte.

Anche per quanto attiene le modalità di liquidazione è necessario attendere un apposito decreto ministeriale da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007 (quindi entro il mese di gennaio 2007).

DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI

Fino al 31 dicembre 2006, in base alla lettera e-bis), comma 1, articolo 10 del TUIR la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla previdenza complementare veniva calcolata:

- confrontando l'importo costituito da tutti i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali (ad eccezione del TFR);
- con l'importo pari al 12 per cento del reddito complessivo;
- entro il limite massimo pari a euro 5.164,57.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrevano redditi di lavoro dipendente, con riferimento a tali redditi, la deduzione competeva:

- per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive e, comunque;
- entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di euro 5.164,57.

Dal 1° gennaio 2007, per incentivare ulteriormente l'adesione ai fondi pensione, il legislatore ha previsto invece l'introduzione di un **unico limite di deducibilità** a favore dei soggetti iscritti.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito nel limite di **euro 5.164,57**.

LE MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE

Per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari ovvero all'INPS sono previste apposite misure compensative di seguito riepilogate:

- **deducibilità dal reddito d'impresa** di un importo pari al:
 - 4 per cento dell'ammontare totale del TFR conferito nel fondo pensione per le imprese con oltre 50 addetti, e
 - 6 per cento per quelle con meno di 50 addetti;
- **esonero dal contributo** a carico delle imprese al Fondo di garanzia sul TFR istituito presso l'INPS in relazione al TFR trasferito;
- **esonero dal versamento dei contributi sociali** (dal 1° gennaio 2008) dovuti alla gestione prestazione temporanee, di cui all'articolo 24 della Legge n. 88/1989. La gestione in esame riguarda in linea generale le assicurazioni dei lavoratori al fine della corresponsione delle prestazioni temporanee diverse dalle pensioni. L'esonero contributivo è previsto per ciascun lavoratore in funzione del TFR trasferito, secondo determinati punti percentuali da applicare nella stessa percentuale del TFR effettivamente conferito ai fondi di previdenza complementare.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2007**MERCOLEDÌ 10****Contributi INPS trimestrali**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **ottobre - dicembre 2006** per il personale domestico. *Versamento a mezzo c/c postale predisposto dall'INPS.*

Contributi "Fondo M. Negri" e "Fondo M. Besusso" trimestrali

Versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al "Fondo Mario Negri" ed al Fondo M. Besusso", a favore dei dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre **ottobre - dicembre 2006**. *Versamento a mezzo c/c postale su apposito bollettino.*

MARTEDÌ 16**Ritenute IRPEF mensili, contributi INPS, ENPALS e INPGI mensili**

Versamento, tramite Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni ovvero Modello F24 "Accise" per l'INPGI:

- delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese di **dicembre 2006**;
- dei contributi previdenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2006**;
- dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2006**;
- dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **dicembre 2006**.

SABATO 20**Contributi PREVINDAI trimestrali**

Versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2006**. *Versamento a mezzo c/c postale su bollettini predisposti dal Previndai.*

GIOVEDÌ 25**Denuncia ENPALS mensile (Mod. 031/R) e trimestrale (Mod. 031/CM)**

Presentazione della denuncia contributiva relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dello spettacolo nel mese di **dicembre 2006** e della denuncia trimestrale delle retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo soggette a contributi relativa al trimestre **ottobre – dicembre 2006**

MERCOLEDÌ 31

Invio telematico Modello DM10/2 e flusso retributivo Emens: invio telematico della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS e della denuncia mensile Emens relativi al mese di **dicembre 2006**.

Collocamento obbligatorio: invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina.

Riduzione del tasso medio INAIL: presentazione all'INAIL della domanda di riduzione del tasso medio dei premi per prevenzione (art. 24, DM 12 dicembre 2000).

Denuncia INPS agricoltori trimestrale: presentazione della denuncia telematica DMAG relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre **ottobre – dicembre 2006**. n